Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 27 maggio 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1971, n. **276**.

Assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme intese a disciplinare le assunzioni temporanee, per esigenze di carattere eccezionale, di personale straordinario;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che avevano facoltà di assumere, ai sensi delle disposizioni abrogate dall'art. 25, comma secondo, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, personale comunque non di ruolo, ivi compreso quello straordinario a contratto di diritto privato o a termine, possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale, ad assunzioni temporanee di personale straordinario da applicare a mansioni impiegatizie e di operaio, con l'osservanza delle seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni temporanee devono essere giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;

b) il personale straordinario non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto;

c) il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso Ministero se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nella precedente lettera *b*).

Il termine di cui alla lettera *b*) del presente articolo è sostituito, limitatamente al personale operaio della Amministrazione dei monopoli di Stato assunto per lavori di carattere stagionale inerenti alla lavorazione del tabacco in foglia e per i lavori stagionali delle saline, da quello previsto dall'art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

Art. 2.

Al personale assunto ai sensi del presente decreto competono, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico previsto per la corrispondente categoria non di ruolo allo stipendio iniziale se assunto con mansioni impiegatizie, e per la corrispondente categoria di ruolo se assunto con mansioni di operaio, nonchè, per ogni mese di servizio prestato, o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio.

Il personale straordinario ha diritto all'assistenza sanitaria a carico dell'ENPAS ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed a quelle contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.

Art. 3.

Presso gli uffici centrali e periferici determinati con provvedimento del Ministro competente, e per le amministrazioni con ordinamento autonomo del rispettivo direttore generale, sono istituiti appositi elenchi degli aspiranti alle assunzioni straordinarie per mansioni impiegatizie, da compilarsi secondo le modalità indicate nei successivi commi.

Gli aspiranti all'assunzione devono presentare domanda agli organi centrali e periferici competenti a mezzo di lettera raccomandata.

Sono iscritti in detti elenchi, secondo l'ordine di presentazione della domanda da rilevarsi dal bollo postale sulle relative raccomandate, gli aspiranti che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti previsti per l'ammissione ai corrispondenti impieghi di ruolo.

Gli aspiranti iscritti negli elenchi di cui ai precedenti commi hanno titolo di precedenza, secondo l'ordine risultante dagli elenchi medesimi, nelle assunzioni relative alla sede e alle mansioni per le quali hanno presentato la domanda, anche nelle ipotesi di nuove assunzioni disposte ai sensi delle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1.

Le assunzioni sono disposte dal capo dell'ufficio presso cui sono istituiti gli elenchi, nel limite di un contingente preventivamente determinato dal Ministro, e per le amministrazioni con ordinamento autonomo dal rispettivo direttore generale, sentito il consiglio di amministrazione.

Il personale straordinario che comunque abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio è cancellato dal relativo elenco, con provvedimento motivato, dall'organo competente a disporre l'assunzione; tale provvedimento è comunicato all'interessato.

Le assunzioni straordinarie per mansioni del personale operaio sono disposte con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati.

Nei confronti di tutti coloro i quali siano stati assunti in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e siano tuttora in servizio, purchè retribuiti con fondi del bilancio di previsione della spesa delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo ivi comprese le università, o assunti in base a contingenti, rispettivamente stanziati o approvati, per l'anno 1970, anteriormente alla data del 31 luglio, o del 31 ottobre se trattasi di personale non insegnante della scuola di ogni ordine e grado salvo che per quello delle università, si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e successivi dello art. 25 della citata legge.

Nei confronti del personale già collocato nelle categorie non di ruolo che abbia compiuto i periodi di servizio prescritti dall'art. 25, comma sesto, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, il termine per la presentazione

della domanda di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376 e successive modificazioni, è prorogato sino a due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Le assunzioni temporanee effettuate in violazione delle norme di cui ai precedenti articoli sono nulle di diritto, ferma restando la responsabilità del funzionario che le ha disposte.

Il procuratore generale della Corte dei conti, d'ufficio o su segnalazione dell'amministrazione, ovvero della competente ragioneria centrale, promuove il giudizio a carico del responsabile ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto si osservano anche per le assunzioni di personale straordinario alle dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in quanto non incompatibili con lo art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

Art. 6.

Restano fermi l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e le altre norme, ivi compreso il disposto della legge 12 aprile 1962, n. 205, concernenti i servizi ed i lavori che, per loro natura, devono farsi in economia.

Restano, altresì, salve le speciali disposizioni di legge che concernono il personale locale a contratto delle rappresentanze diplomatiche italiane e degli uffici degli addetti militari, navali ed aeronautici all'estero, nonchè quelle che consentono assunzioni di durata pluriennale di personale tecnico e specializzato, per particolari esigenze di servizio di natura tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 22. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 1971.

Modificazione dell'art. 21 del regolamento concernente il funzionamento degli organi direttivi del Consiglio nazionale delle ricerche, dei comitati nazionali di consulenza e della assemblea plenaria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente la organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1967, con il quale è stato approvato il regolamento concernente il funzionamento degli organi direttivi del Consiglio nazionale delle ricerche, dei comitati nazionali di consulenza e dell'assemblea plenaria;

Vista la deliberazione del 10 aprile 1970, adottata dal consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche per la modifica dell'art. 21 del regolamento suindicato;

Visto l'articolo 5, ultimo comma, della citata legge 2 marzo 1963, n. 283;

Visto l'articolo 18 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Decreta:

L'art. 21 del regolamento concernente il funzionamento degli organi direttivi del Consiglio nazionale delle ricerche, dei comitati nazionali di consulenza e della assemblea plenaria, di cui alle premesse, è modificato e sostituito come segue:

« Per le adunanze dei comitati nazionali, dei consigli direttivi, dell'assemblea plenaria, del consiglio di presidenza e della giunta amministrativa, è corrisposto, ai componenti di detti organi, un gettone di presenza nella misura che sarà stabilita con deliberazione della giunta amministrativa del C.N.R.

Ai presidenti ed ai segretari dei comitati nazionali, qualora le circostanze lo richiedano, può essere attribuita, con deliberazione della giunta amministrativa del C.N.R., una indennità per rimborso spese.

Ai componenti i comitati nazionali che per l'esercizio della carica debbano recarsi in località diversa da quella di residenza, viene corrisposto il trattamento di missione nella misura che sarà stabilita con deliberazione della giunta amministrativa.

Le deliberazioni di cui ai precedenti commi sono soggette alla approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministero del tesoro ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1971

COLOMBO

(4662)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 1971.

Sostituzione di un componente del comitato nazionale di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche per le scienze chimiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 agosto 1963), con il quale è stato approvato il regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine dei relativi membri;

Premesso che nei giorni 3 e 4 aprile 1968 hanno avuto luogo le elezioni dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, indette con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1967;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1968, con il quale si è provveduto alla nomina, per il quadriennio 1968-1972, dei dodici membri di detti comitati di cui alla lettera *f)* del citato art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283;

Premesso che tra i predetti dodici membri è compreso il prof. Mazzanti Giorgio, quale componente del comitato nazionale per le scienze chimiche;

Ritenuto che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal prof. Mazzanti, occorre procedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Visti gli articoli 2, 32 e 35 del regolamento sopra menzionato;

Decreta:

Il prof. Giovanni Crespi è nominato componente del comitato nazionale di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche per le scienze chimiche, per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del prof. Giorgio Mazzanti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1971

COLOMBO

(4940)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1969.

Sostituzione di un componente e rettifica del nominativo di un altro nel comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Umbria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1969, in corso di registrazione, con il quale è stato costituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Umbria;

Visto che a far parte di detto comitato erano stati designati l'ing. De Paola Onofrio, quale comandante provinciale dei vigili del fuoco di Perugia, e il dott. Lorito Gaetano, quale direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Perugia;

Considerato che con nota 1126/2 del 15 aprile 1969 il medico provinciale di Perugia ha comunicato che l'ing. De Paola Onofrio è stato sostituito dall'ing. Pandolfi Marcello, nella carica di comandante provinciale dei vigili del fuoco di Perugia e che il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio di Perugia risponde al nome di Losito dott. Gaetano e non di Lorito dott. Gaetano come è stato erroneamente trascritto nel decreto suddetto;

Ritenuta la necessità di dover sostituire in detto comitato l'ing. De Paola Onofrio con l'ing. Pandolfi Marcello e di dover procedere alla rettifica del nominativo Lorito dott. Gaetano in Losito dott. Gaetano;

Decreta:

L'ing. Pandolfi Marcello, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Perugia, è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Umbria, in sostituzione dell'ing. De Paola Onofrio.

Si rettifica il nominativo del direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Perugia, componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Umbria, da Lorito dott. Gaetano a Losito dott. Gaetano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1971
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 290

(4615)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1970.

Determinazione, ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, del tasso di interesse agevolato sulle operazioni previste dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970;

Visto l'art. 6, terzo comma, della predetta legge « 910 » che prevede la concessione, *una tantum*, a favore delle cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, realizzati o ampliati con il concorso finanziario dello Stato in applicazione delle leggi sulla bonifica integrale e sul credito agrario, in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge 2 giugno 1961, n. 454, di mutui straordinari per la trasformazione di passività onerose in essere alla data di entrata in vigore della stessa legge « 910 » e contratte prima del 31 marzo 1966, al tasso del 3 %, riducibile al 2 % per i territori di cui all'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè nei territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della citata legge « 910 » che prevede la concessione a favore di cooperative e di loro consorzi o di enti di sviluppo di mutui integrativi per la realizzazione da parte degli stessi delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, al tasso del 3 %, riducibile al 2 % per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, nei territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè nei territori di cui all'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 11 della ripetuta legge « 910 » che dispone la concessione di prestiti di conduzione al tasso del 3 % a favore di imprenditori agricoli singoli od associati e di cooperative agricole per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1) della legge 5 luglio 1928, n. 1760;

Visto l'art. 12 della già citata legge « 910 » che prevede la concessione di prestiti al tasso del 2 % destinati

all'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle destinate a centri dimostrativi ed operativi di meccanica agraria aventi per scopo la assistenza tecnica e la formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da associazioni di produttori agricoli che svolgono tali attività a favore di propri associati, e ad istituti ed a scuole di meccanica agraria ad indirizzo professionale nonchè all'acquisto di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura e di mezzi agricoli per trasporto di persone, animali e cose;

Visto l'art. 13 della ripetuta legge « 910 » che prevede la concessione a favore delle categorie agricole, di prestiti al tasso del 2 % per gli scopi previsti dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, nonchè per le iniziative di cui all'art. 16, lettera *a*), della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto l'art. 16 della più volte citata legge « 910 », che prevede la concessione a favore degli operatori agricoli di mutui di miglioramento agrario al tasso del 3 %, riducibile al 2 % per i territori di cui all'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè nei territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della cennata legge « 910 », istitutivo del fondo forestale nazionale, che prevede la concessione, a valere sulle disponibilità del fondo medesimo, di mutui al tasso del 2 %, a favore di comuni, altri enti pubblici e privati, società e singoli proprietari, da destinare alla costituzione di nuovi boschi, alla ricostituzione ed al miglioramento di quelli esistenti nonchè alla utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti forestali;

Visto l'art. 35 della citata legge « 910 » che prevede la concessione a favore di enti di sviluppo, di enti pubblici operanti nel settore agricolo, di consorzi di miglioramento fondiario, di cooperative e loro consorzi, nonchè di associazioni di produttori agricoli, per la realizzazione di opere ed impianti di interesse collettivo, di mutui, integrativi dei contributi previsti dallo stesso art. 35, al tasso del 3 %, riducibile al 2 % nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, e nei territori di cui al primo comma dell'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, il quale prevede che, fino al 31 dicembre 1972, i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e di ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Viste le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta del 16 settembre 1970, nel determinare i nuovi tassi massimi da assumere come base per la concessione del contributo statale negli interessi sulle operazioni di credito agevolato, ha espresso il parere che venga mantenuta ferma la vigente misura dei tassi agevolati anche sui finanziamenti del settore agricolo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso di interesse agevolato sui finanziamenti contemplati dalla cennata legge « 910 », con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, il tasso d'interesse annuo agevolato sulle operazioni creditizie previste dagli articoli 6, 9, 11, 12, 13, 16, 32 e 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (2° Piano Verde) indicati nelle premesse, è così determinato:

a) per i mutui straordinari di cui all'art. 6, terzo comma: 3 %, riducibile al 2 % per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, nei territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè nei territori di cui all'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per i mutui integrativi di cui all'art. 9: 3 %, riducibile al 2 % per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, nei territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè nei territori di cui all'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) per i prestiti di cui all'art. 11: 3 %;

d) per i prestiti di cui all'art. 12: 2 %;

e) per i prestiti di cui all'art. 13: 2 %;

f) per i mutui di cui all'art. 16: 3 %, riducibile al 2 % per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, nei territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè nei territori di cui all'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) per i mutui previsti dall'art. 32: 2 %;

h) per i mutui di cui all'art. 35: 3 %, riducibile al 2 % nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, e nei territori di cui al primo comma dell'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.

I tassi predetti si applicano anche alle analoghe operazioni creditizie di cui agli articoli 9, 16, 19 e 27, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1970

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 298

(4660)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1971.
Concessioni in materia di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto interministeriale 12 novembre 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 15 dicembre 1970;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 12 marzo 1971;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogata per ultimo con il decreto interministeriale 12 novembre 1970.

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di film), con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, occorrenti alla stampa delle copie di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo una copia (con validità fino al 10 aprile 1971)	11 aprile 1971	10 ottobre 1971
2. Pellicole cinematografiche, impressionate e/o sviluppate, nonchè fili e nastri magnetici incisi, occorrenti al coproduttore italiano di film riconosciuti di coproduzione con l'estero, non maggioritaria italiana, per visione, controllo tecnico e lavorazioni varie allo scopo di approntare l'edizione nazionale del film stesso (con validità fino al 25 aprile 1971)	26 aprile 1971	10 ottobre 1971
3. Matrici di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, occorrenti per la stampa di copie positive a colori col sistema tecnicolor (con validità fino al 17 maggio 1971)	18 maggio 1971	10 ottobre 1971
4. Negativi di film, di cui sia stata già importata a titolo definitivo una copia con o senza guida positiva originale, per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, da impiegare per la stampa diretta di copie positive, per lo sfruttamento sul mercato italiano, oppure per la produzione di internegativi e controtipi del film, sia in colore che in bianco e nero (con validità fino al 25 giugno 1971)	26 giugno 1971	10 ottobre 1971

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1971

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(5057)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mesaglio Cucine di Feletto Umberto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Mesaglio Cucine di Feletto Umberto (Udine) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Mesaglio Cucine di Feletto Umberto (Udine).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4659)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Silespanso di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Silespanso di Vicenza ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Silespanso di Vicenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 novembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4658)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzaturificio Sigma di Iglesias.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Calzaturificio Sigma di Iglesias (Cagliari) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzaturificio Sigma di Iglesias (Cagliari).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 giugno 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4656)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fornace Valdadige stabilimento di Ronchis di Latisana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Fornace Valdadige stabilimento di Ronchis di Latisana (Udine) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fornace Valdadige stabilimento di Ronchis di Latisana (Udine).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4655)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore jutiero operanti nella provincia di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 23 settembre 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore jutiero operanti nelle provincie di Trieste e di Napoli, ai fini della corresponsione agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1970, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 23 settembre 1970 in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore jutiero operanti nelle provincie di Trieste e di Napoli;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore jutiero operanti nella provincia di Trieste;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 23 settembre 1970 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore jutiero operanti nella provincia di Trieste, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 16 ottobre 1970, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4794)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di calce operanti nella provincia di Massa-Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di calce operanti nella provincia di Massa-Carrara si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di calce operanti nella provincia di Massa-Carrara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4557)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti in provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di laterizi operanti in provincia di Verona si è determinata una situazione di crisi economica locale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavorano ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti in provincia di Verona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4652)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1971.

Modifica del collegio dei revisori del fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione della predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1970, concernente la composizione del collegio dei revisori per il controllo sulla gestione finanziaria del fondo a gestione autonoma di cui sopra, per il biennio 2 novembre 1969-1° novembre 1971;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Renato Costa Albesi deceduto il 4 marzo 1971;

Viste le nuove designazioni effettuate dall'amministrazione interessata;

Decreta:

Il collegio dei revisori di cui alle premesse, per il biennio 2 novembre 1969-1° novembre 1971, è modificato come segue:

Missori dott. Aldo, consigliere della Corte dei conti, presidente, ed, in sua vece, Balsamo dott. Fulvio, referendario della Corte dei conti, supplente;

Mantengoli dott. Giovanni Battista, ispettore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo, ed, in sua vece, Borgani dott. Augusto, ragioniere principale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro supplente;

Turrio Baldassarri dott. Carlo, direttore di divisione della Ragioneria generale dello Stato, in servizio presso la ragioneria centrale della direzione generale della Cassa depositi e prestiti, membro effettivo, ed, in sua vece, Tomassetti dott.ssa Carla, direttore di sezione della Ragioneria generale dello Stato, in servizio presso la ragioneria centrale del Ministero del commercio con l'estero, membro supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1971

Il Ministro: ZAGARI

(4971)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ive Golsen di Città di Castello.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Ive Golsen di Città di Castello (Perugia) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ive Golsen di Città di Castello (Perugia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 ottobre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4657)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Texas Instruments Italia di Aversa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Texas Instruments Italia di Aversa (Caserta) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai stessi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Texas Instruments Italia di Aversa (Caserta).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4654)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di trattori agricoli operanti in provincia di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di trattori agricoli operanti in provincia di Padova si è determinata una situazione di crisi economica locale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavorano ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di trattori agricoli operanti in provincia di Padova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 ottobre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4653)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore maglieria e confezioni in serie operanti nella provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore maglieria e confezioni in serie operanti nella provincia di Modena si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore maglieria e confezioni in serie operanti nella provincia di Modena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1970 per il settore della maglieria e dal 15 dicembre 1970 per il settore delle confezioni in serie e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4785)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1971.

Proroga al 31 maggio 1971 del termine di presentazione della domanda d'integrazione di prezzo dell'olio d'oliva, nella provincia di Bari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1971, con il quale, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, sono stati stabiliti i termini per la presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio d'oliva della campagna 1970-71;

Vista la richiesta pervenuta dai competenti organi della provincia di Bari per una proroga al 31 maggio 1971 del termine di presentazione delle domande di cui sopra, fissato con il citato decreto al 30 aprile 1971;

Considerato che la predetta richiesta è stata avanzata per il ritardo verificatosi nella provincia, in dipendenza di persistenti avversità atmosferiche, delle operazioni di raccolta e di molitura delle olive della campagna 1970-71;

Ritenuto che sussistono giustificati motivi per accordare la proroga richiesta;

Decreta:

Nella provincia di Bari, il termine di presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva prodotto nella campagna 1970-71 è prorogato al 31 maggio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1971

Il Ministro: NATALI

(5124)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1971.

Proroga al 31 maggio 1971 del termine di presentazione della domanda d'integrazione di prezzo dell'olio d'oliva, nella provincia di Brindisi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1971, con il quale, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, sono stati stabiliti i termini per la presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio d'oliva della campagna 1970-71;

Vista la richiesta pervenuta dai competenti organi della provincia di Brindisi per una proroga al 31 maggio 1971 del termine di presentazione delle domande di cui sopra, fissato con il citato decreto al 30 aprile 1971;

Considerato che la predetta richiesta è stata avanzata per il ritardo verificatosi nella provincia, in dipendenza di persistenti avversità atmosferiche, delle operazioni di raccolta e di molitura delle olive della campagna 1970-71;

Ritenuto che sussistono giustificati motivi per accordare la proroga richiesta;

Decreta:

Nella provincia di Brindisi, il termine di presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva prodotto nella campagna 1970-71 è prorogato al 31 maggio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1971

Il Ministro: NATALI

(5125)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1971.

Proroga al 31 maggio 1971 del termine di presentazione della domanda d'integrazione di prezzo dell'olio d'oliva, nella provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1971, con il quale, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, sono stati stabiliti i termini per la presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio d'oliva della campagna 1970-71;

Vista la richiesta pervenuta dai competenti organi della provincia di Cosenza per una proroga al 31 maggio 1971 del termine di presentazione delle domande di cui sopra, fissato con il citato decreto al 30 aprile 1971;

Considerato che la predetta richiesta è stata avanzata per il ritardo verificatosi nella provincia, in dipendenza di persistenti avversità atmosferiche, delle operazioni di raccolta e di molitura delle olive della campagna 1970-71;

Ritenuto che sussistono giustificati motivi per accordare la proroga richiesta;

Decreta:

Nella provincia di Cosenza, il termine di presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva prodotto nella campagna 1970-71 è prorogato al 31 maggio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1971

Il Ministro: NATALI

(5126)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1971.

Nomina di consiglieri della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 12 e 13 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione della banca stessa;

Visti i propri decreti in data 31 marzo 1967, 31 ottobre 1967 e 12 novembre 1970 con i quali, fu nominata la metà degli attuali componenti il consiglio di amministrazione del suddetto istituto;

Considerato che i componenti il consiglio di amministrazione, di cui ai citati decreti, sono scaduti dalla carica per compiuto periodo e che occorre provvedere alla nomina di nuovi membri per il prossimo quadriennio;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Sono nominati componenti il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, i signori:

Miconi prof. Gastone, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Marinone dott. Franco, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Benedetti prof. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Lauriti dott. Silvio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Guarino avv. prof. Giuseppe, in rappresentanza delle classi lavoratrici, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pasanisi avv. Emilio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Cinquanta avv. Vincenzo, in rappresentanza della Opera nazionale combattenti;

Turchetti avv. Paolo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Mizzi cav. del lav. rag. Leonida, in rappresentanza della Federazione italiana dei consorzi agrari.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1974 ed, occorrendo, fino a quando entreranno in carica i loro successori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(4819)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1971.

Revoca alla ditta Barck Drugs Chemical dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 3228 in data 5 ottobre 1964 la ditta Barck Drugs Chemical fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, via S. Teodoro n. 60, specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 19 gennaio 1971 dal quale risulta che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Barck Drugs Chemical l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica sita in Roma, via S. Teodoro n. 60, concessa con decreto ministeriale n. 3228 in data 5 ottobre 1964.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4737)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1971.

Abolizione, ai fini della corresponsione dell'imposta generale sull'entrata, del valore ufficiale stabilito per il caffè, il tè, il matè e le spezie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1960, con il quale è stata riconosciuta la necessità di stabilire, in via ufficiale, il valore di determinate merci provenienti dall'estero ai fini dell'applicazione, da parte delle dogane, dell'imposta generale sull'entrata;

Ritenuto che per alcuni prodotti elencati nell'art. 1 del predetto decreto sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'adozione del valore ufficiale;

Decreta:

Art. 1.

E' abolito il valore ufficiale stabilito dal decreto ministeriale 17 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1960, n. 320, per le seguenti merci:

caffè non decaffeinizzato, caffè decaffeinizzato, tè sfuso, tè in pacchetti, matè, noci moscate, vainiglia, macis, garofani (chiodi e steli), amomi e cardamomi, pepe, pimenti, cannella e fior di cinnamomo, zenzero.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1971

Il Ministro: PRETI

(5128)

DECRETO PREFETTIZIO 6 maggio 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Livorno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il decreto prefettizio n. 419.15.2 Gab. in data 20 novembre 1968, con il quale è stato costituito, per il triennio 1968-1971, il consiglio provinciale di sanità di Livorno;

Ritenuto che il rappresentante, in seno a detto consesso, dell'ordine dei medici, dott. Domenico Vatteroni, è deceduto;

Rilevata la necessità di provvedere alla di lui sostituzione;

Considerato che l'ordine dei medici è stato sempre rappresentato dal proprio presidente;

Constatato, inoltre, che anche gli altri ordini e collegi professionali sono rappresentati dai rispettivi presidenti;

Ravvisata l'opportunità di procedere in analogia a quanto finora praticato, non ostandovi alcun pregiudizio per gli interessi generali;

Ritenuto, altresì, che, giuridicamente, il presidente dell'ordine ha, a tutti gli effetti, la legale rappresentanza dell'ente;

Su conforme parere espresso dal medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Giorgio Stoppa, presidente dell'ordine dei medici della provincia di Livorno, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità di Livorno, in sostituzione del dott. Domenico Vatteroni, deceduto.

Livorno, addì 6 maggio 1971

Il prefetto: CATALDI

(4598)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Bologna

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna in data 20 aprile 1971, n. 3874, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale del comune di Bologna relativa ad insediamento scolastico in via Erbosa.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(4626)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Approvazione del piano di zona del comune di Piano di Sorrento

Con decreto provveditoriale n. 2881/S.U.R., in data 26 aprile 1971, respinte le opposizioni a firma di Gargiulo Giuseppe ed altri, D'Esposito Filomena, D'Esposito Nicola, D'Esposito Michele, è stato approvato con prescrizioni il piano di zona del comune di Piano di Sorrento (Napoli), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4627)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società « Cooperativa tecnici consulenti », con sede in Reggio Emilia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 maggio 1971 la società « Cooperativa tecnici consulenti », con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Bissi in data 30 gennaio 1965, rep. 164, è stata sciolta ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Iro Vecchi.

(4718)

Scioglimento della società cooperativa di pesca « La Rinascita navale », con sede in Torre del Greco

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 maggio 1971 la società cooperativa di pesca « La Rinascita navale », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Schifini in data 26 luglio 1944, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avvocato Nivo Gargiulo.

(4719)

Scioglimento della società cooperativa « C.O.M.L.E.S. - Cooperativa operaia Monteverde lavori edili stradali », con sede in Avellino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 maggio 1971, la società cooperativa « C.O.M.L.E.S. - Cooperativa operaia Monteverde lavori edili stradali », con sede in Avellino, costituita per rogito Titomanlio in data 25 marzo 1965, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Antonio Jannaccone.

(4717)

Costituzione dell'Istituto nazionale di assistenza e di patronato per l'artigianato

Con decreto in data 21 aprile 1971, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è stata approvata la costituzione dell'Istituto nazionale di assistenza e di patronato per l'artigianato (I.N.A.P.A.) promossa dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato, e ne è stato approvato lo statuto.

(4671)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di miccia detonante denominata « Miccia detonante alla pentrite rinforzata 15 »

La miccia detonante denominata « Miccia detonante rinforzata 15 » contenente grammi 15 di pentrite per metro lineare che la Società italiana prodotti esplodenti intende fabbricare nel proprio stabilimento di Spilamberto (Modena), è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria II, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4720)

Riconoscimento di miccia detonante denominata « Explocord 20 »

La miccia detonante denominata « Explocord 20 » contenente g. 20 di pentrite per metro lineare che la ditta Luciano Sorlini intende fabbricare nel proprio stabilimento di Carzago della Riviera (Brescia), è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria 3ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4722)

Riconoscimento e classificazione di detonatori da mina

I detonatori da mina denominati: « Detonatore da mina del n. 8 », « Detonatore elettrico istantaneo tipo TED-A », « Detonatore elettrico ritardato tipo 34 MSED-A » e « Detonatore elettrico con ritardo di mezzo secondo tipo PSED-A », fabbricati dalla società Unis Udruzena Metalna Industrija di Serajevo (Jugoslavia), sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella categoria 3ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4721)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dei caratteri tipici e degli indirizzi di miglioramento della razza ovina Gentile di Puglia

Con decreto ministeriale 31 marzo 1971 è stato approvato lo schema concernente la determinazione dei caratteri tipici e degli indirizzi di miglioramento della razza ovina Gentile di Puglia.

(4687)

Determinazione dei caratteri tipici e degli indirizzi di miglioramento della razza ovina Laticauda

Con decreto ministeriale 31 marzo 1971 è stato approvato lo schema concernente la determinazione dei caratteri tipici e degli indirizzi di miglioramento della razza ovina Laticauda.

(4688)

Determinazione dei caratteri tipici e degli indirizzi di miglioramento della razza ovina Massese

Con decreto ministeriale 31 marzo 1971 è stato approvato lo schema concernente la determinazione dei caratteri tipici e degli indirizzi di miglioramento della razza ovina Massese.

(4689)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « *Mostra dello spumante* » di Valdobbiadene

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso, con nota del 1° aprile 1971, ha comunicato che i promotori della « Mostra dello spumante » organizzeranno la predetta manifestazione in Valdobbiadene (Treviso) dal 18 al 27 settembre anzichè dal 4 al 13 settembre 1971, come precedentemente programmato.

(4716)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di politica economica e finanziaria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma (Rettifica).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che l'avviso di vacanza della cattedra di politica economica e finanziaria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 10 aprile 1971, pagina n. 2136, si riferisce alla seconda cattedra della disciplina anzidetta.

Gli aspiranti al trasferimento alla seconda cattedra di politica economica e finanziaria presso la predetta facoltà dovranno presentare o rinnovare le proprie domande direttamente al preside della facoltà medesima entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5087)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Gabriella Gavina, nata a Pavia il 29 ottobre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pavia il 23 ottobre 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4713)

La dott.ssa Paola Dagnino, nata a Roma l'8 febbraio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Roma il 23 novembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4714)

La dott.ssa Maria Rosaria Ioannilli, nata a Poggio Moiano il 2 febbraio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze biologiche conseguito presso l'Università di Roma il 22 novembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4715)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 52714 del 18 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1971, registro n. 22, foglio n. 234, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Giuseppe Fabiano, avverso la decisione n. 94 dell'8 gennaio 1968 del provveditore agli studi di Foggia, che respingeva il ricorso dallo stesso proposto avverso la revoca della sua nomina, disposta dal preside dell'istituto professionale per l'agricoltura di Foggia, con nota n. 39375 del 10 dicembre 1968.

(4631)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1971, registro n. 26, foglio n. 101, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 9 agosto 1967 dal sig. Perretti Paolo Antonio, per il parziale annullamento del decreto n. 4243 del 29 aprile 1967 con il quale il provveditore agli studi di Teramo ha respinto il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso contro la graduatoria del concorso ad un posto di bidello supplente presso la scuola media di Villa Vomano.

(4633)

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1971, registro n. 29, foglio n. 69, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 20 maggio 1969 dal sig. Oronzo Bagordo, avverso il decreto n. 2077 in data 31 marzo 1969 del provveditore agli studi di Trapani, reiettivo del gravame gerarchico proposto dallo stesso contro la graduatoria del concorso ad un posto di applicato di segreteria non di ruolo presso la scuola media « De Stefano » di Erice - Casa Santa.

(4667)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione a redigere in lingua inglese le etichette dell'acqua minerale « Agnano »

Con decreto n. 1152 del 2 aprile 1971 il sig. Elio Barucci, residente a Firenze e con stabilimento d'imbottigliamento nella frazione di Agnano Pisano del comune di San Giuliano Terme, provincia di Pisa, è autorizzato a contrassegnare le bottiglie da un litro dell'acqua minerale naturale nazionale « AGNANO » destinate all'esportazione negli Stati Uniti d'America, con etichetta redatta in lingua inglese, simile per formato, dimensione, caratteri e diciture a quella autorizzata con il decreto ministeriale n. 784 del 7 luglio 1962.

Detta etichetta varierà soltanto nel colore del riquadro centrale trasversale, che sarà bianco anzichè avorio, e nell'aggiunta, sullo stesso riquadro, della dicitura « Product of Italy » ed in quella « Net contents 32 FL. OZ (1 quart) », riportata in fondo al riquadro inferiore.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il decreto ministeriale n. 784 del 7 luglio 1962.

(4760)

Modifica delle etichette dell'acqua minerale artificiale « Regia »

Con decreto n. 1150 del 2 aprile 1971 la S.p.a. Terme di Montecatini, con sede amministrativa in Montecatini Terme, provincia di Pistoia, viale Verdi, 41, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette relative al decreto ministeriale n. 929 del 14 ottobre 1967, riguardante la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale artificiale nazionale denominata « Regia ».

Le nuove etichette di formato rettangolare, stampate su carta colore giallo canarino, avranno dimensioni di cm. 16 × cm. 11, diciture in caratteri neri, e saranno suddivise in tre riquadri.

In alto, si leggerà, su una striscia in rosso, « Terme di Montecatini S.p.a. — Montecatini Terme (Pistoia) ».

Nel riquadro sinistro saranno riportati i dati relativi all'analisi chimica eseguita nell'istituto di chimica generale dell'Università di Pisa dal prof. Camillo Porlezza, in data 14 febbraio 1966.

Nel riquadro centrale sarà raffigurato, nella parte superiore, il disegno di una fonte, e nella parte inferiore sarà riportato il giudizio batteriologico formulato, in data 15 febbraio 1966, dal prof. Daniele Parvis, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Pisa.

Nel riquadro destro saranno riportate le proprietà dell'acqua ed il modo di usarla.

Nella parte inferiore dell'etichetta si leggerà: « Acqua minerale artificiale », su una striscia in rosso, « Acqua purgativa » « REGIA » « solfato-cloruro-carbonato-sodica », ed in fondo, su una striscia in rosso, saranno riportati gli estremi del decreto di autorizzazione.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

(4761)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Pracastello »

Con decreto n. 1151 del 2 aprile 1971 la società Gestione Fonti Minerali S.p.a., con sede in Milano, via Castelvetro, 21, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano le bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, « PRACASTELLO » di cui al decreto ministeriale n. 820 del 25 giugno 1964. Tali modifiche riguardano la sostituzione, sul riquadro sinistro delle etichette, dei dati relativi alla analisi chimica e chimico-fisica del 9 marzo 1953 con quelli della nuova analisi, eseguita, in data 12 settembre 1970, dal prof. R. Biffoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze, e la sostituzione, sul riquadro centrale, del giudizio di purezza batteriologica del 14 aprile 1953 con quello formulato, in data 7 agosto 1970, dal prof. G. Biggi Gentili, direttore del reparto medico-micrografico dello stesso laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le prescrizioni fatte con il decreto A.C.I.S n. 595 del 12 settembre 1953.

(4759)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Lavaredo-Magenwasser »

Con decreto n. 1146 del 2 aprile 1971 la S.p.a. Fonti di San Candido, con sede in San Candido, provincia di Bolzano, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Lavaredo-Magenwasser », che sgorga dalle fonti di San Candido in territorio del comune di San Candido (Bolzano).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca delle dimensioni rispettivamente di cm. 16,7 × cm. 10,9 per le bottiglie da 1 litro, di cm. 14,5 × cm. 9,6 per quelle da 1/2 litro e di cm. 11,5 × cm. 7,5 per quelle da 1/4 di litro, suddivise in tre riquadri e delimitate da una cornice in rosso.

Nel riquadro sinistro verranno riportate, in lingua italiana e tedesca, le proprietà terapeutiche, indicate in data 15 luglio 1970 dal prof. E. Fiaschi, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Padova, gli estremi del decreto di autorizzazione alla vendita, in caratteri bleu e la dicitura « Sorgente in S. Candido (Bolzano) Italia », in caratteri rossi.

Nel riguadro centrale, dall'alto in basso ed in caratteri rossi, si leggerà « Acqua minerale naturale » « LAVAREDO-MAGENWASSER ». Nel centro dello stesso riquadro saranno rappresentate tre montagne.

Nel riquadro destro, dall'alto in basso, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita il 20 dicembre 1966 dal prof. Umberto Carretta dell'istituto di chimica farmaceutica dell'Università di Padova, il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 5 settembre 1970 dal prof. Bruno Paccagnella, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Ferrara, in caratteri bleu, la dicitura « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente » in caratteri rossi, l'indicazione del contenuto minimo di acqua imbottigliata, in caratteri bleu, e la dicitura « Quelle in Innichen (Bozen) Italien » in caratteri rossi. Sul bordo inferiore della cornice sarà riportato, in caratteri bleu la ragione sociale della società.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale dalla sorgente ubicata in una galleria viene addotta in una vasca di calma in cemento e da questa, mediante una conduttura della lunghezza lineare di circa 3200 metri, perviene allo stabilimento per essere imbottigliata.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Con decreto n. 1147 del 2 aprile 1971 la S.p.a. Fonti di San Candido, con sede in San Candido, provincia di Bolzano, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di anidride carbonica, denominata « Lavaredo-Magenwasser », che sgorga dalle fonti di San Candido in territorio del comune di San Candido (Bolzano).

L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di anidride carbonica, in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 16,7 × cm. 10,9 per le bottiglie da 1 litro e di cm. 14,5 × cm. 9,6 per le bottiglie da 1/2 litro e di cm. 11,5 × × cm. 7,5 per quelle da 1/4 di litro, suddivise in tre riquadri e delimitate da una cornice in bleu.

Nel riquadro sinistro verranno riportate, in lingua italiana e tedesca, ed in caratteri bleu, le proprietà terapeutiche, indicate in data 15 luglio 1970 dal prof. E. Fiaschi, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Padova, gli estremi del decreto di autorizzazione alla vendita, e la dicitura « Sorgente in S. Candido (Bolzano) Italia ».

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso ed in caratteri bleu, si leggerà « Acqua minerale » « LAVAREDO-MAGENWASSER ». Nel centro dello stesso riquadro saranno rappresentate tre montagne.

Nel riquadro destro, dall'alto in basso, ed in caratteri bleu, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita il 20 dicembre 1966 dal prof. Umberto Carretta dell'istituto di chimica farmaceutica dell'Università di Padova, il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 5 settembre 1970 dal prof. Bruno Paccagnella, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Ferrara, la dicitura « addizionata di anidride carbonica », l'indicazione del contenuto minimo di acqua imbottigliata e la dicitura « Quelle in Innichen (Bozen) Italien ». Sul bordo inferiore della cornice sarà riportato, in caratteri rossi la ragione sociale della società.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale, dalla sorgente ubicata in una galleria, viene addotta in una vasca di calma in cemento e da questa, mediante una conduttura della lunghezza lineare di circa 3200 metri, perviene allo stabilimento per essere imbottigliata.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(4758)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Fonte Visciolo »

Con decreto n. 1144 del 2 aprile 1971 i signori Costantino, Donato e Antonio Cutolo fu Michele, con domicilio a Rionero in Vulture (Potenza), via Benedetto Cairoli, 159, sono autorizzati a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fonte Visciolo », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Rionero in Vulture, provincia di Potenza.

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 20 × cm. 12 per le bottiglie da 1 litro, di cm. 17,9 × cm. 9 per quelle da 1/2 litro e di cm. 13,4 × cm. 6,8 per quelle da 1/4 di litro, suddivise in due riquadri. Nel riquadro sinistro, delimitato da una doppia riga azzurra, dall'alto in basso ed in caratteri neri, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 22 gennaio 1969 dal prof. Mario Talenti dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma ed il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 3 luglio 1969 dal prof. Vittorio Del Vecchio, direttore del predetto istituto d'igiene dell'Università di Roma. Seguirà l'indicazione della ragione sociale « Fonte Visciolo dei F.lli Cutolo - Rionero in Vulture (Potenza) Tel. 21.504 » Nel riquadro destro, a fondo operato in colore bianco e azzurro, delimitato da una riga nera, dall'alto in basso, si leggerà « FONTE VISCIOLO » in caratteri bianchi su una striscia azzurra, « Acqua minerale naturale » in caratteri bianchi su una striscia nera, « Bicarbonato Alcalina » « Digestiva » « Diuretica » in caratteri neri, « Rionero in Vulture (Potenza) » in caratteri neri su una striscia bianca. Seguiranno gli estremi del presente decreto, in caratteri bianchi su una striscia azzurra, ed infine, la dicitura « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente » ed il contenuto di acqua imbottigliata. Al centro dello stesso riguadro, sarà riprodotto un disegno raffigurante un fanciullo nell'atto di attingere acqua sgorgante da alcune sorgenti. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale dalla vasca di captazione, nella quale si versa, passa in una seconda vasca, e da qui, mediante due separate condutture, di cui una in acciaio inossidabile per l'imbottigliamento ed una in materiale plastico per i servizi e per il lavaggio delle bottiglie, perverrà allo stabilimento.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Con decreto n. 1145 del 2 aprile 1971 i signori Costantino, Donato e Antonio Cutolo fu Michele, con domicilio a Rionero in Vulture (Potenza), via Benedetto Cairoli, 159, sono autorizzati a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Fonte Visciolo », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Rionero in Vulture, provincia di Potenza.

L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 20 × cm. 12 per le bottiglie da 1 litro, di cm. 17,9 × cm. 9 per quelle da 1/2 litro e di cm. 13,4 × cm. 6,8 per quelle da 1/4 di litro, suddivise in due riquadri. Nel riquadro sinistro, delimitato da una doppia riga arancione, dall'alto in basso ed in caratteri neri, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 22 gennaio 1964 dal prof. Mario Talenti dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma ed il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 3 luglio 1969 dal prof. Vittorio Del Vecchio, direttore del predetto istituto d'igiene dell'Università di Roma. Seguirà l'indicazione della ragione sociale « Fonte Visciolo dei F.lli Cutolo - Rionero in Vulture (Potenza) Tel. 21.504 ». Nel riquadro destro, a fondo operato in colore bianco e arancione, delimitato da una riga nera, dall'alto in basso, si leggerà « FONTE VISCIOLO » in caratteri bianchi su una striscia arancione, « Acqua minerale » in caratteri bianchi su una striscia nera, « Bicarbonato Alcalina » « Digestiva » « Diuretica » « addizionata di gas acido carbonico » in caratteri neri, « Rionero in Vulture (Potenza) » in caratteri neri su una striscia bianca. Seguiranno gli estremi del presente decreto, in caratteri bianchi su una striscia arancione, ed infine il contenuto di acqua imbottigliata. Al centro dello stesso riquadro, sarà riprodotto un disegno raffigurante un fanciullo nell'atto di attingere acqua sgorgante da alcune sorgenti. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto. L'acqua minerale dalla vasca di captazione, nella quale si versa, passa in una seconda vasca, e da qui, mediante due separate condutture, di cui una in acciaio inossidabile per l'imbottigliamento ed una in materiale plastico per i servizi e per il lavaggio delle bottiglie, perverrà allo stabilimento.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(4757)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 25 maggio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,27	623,27	623,18	623,27	623 —	622 —	623,25	623,27	623,27	623,10
Dollaro canadese	617,45	617,45	618 —	617,45	616,80	617,25	617,55	617,45	617,45	617,15
Franco svizzero	152,65	152,65	152,70	152,65	152,60	152,05	152,67	152,65	152,65	152,55
Corona danese	83,17	83,17	83,15	83,17	83 —	82,90	83,17	83,17	83,17	83,10
Corona norvegese	87,695	87,695	87,72	87,695	87,60	87,55	87,70	87,695	87,69	87,60
Corona svedese	120,715	120,715	120,74	120,715	120,70	120,40	120,72	120,715	120,71	120,60
Fiorino olandese	175,72	175,72	175,92	175,72	175,80	175,08	175,80	175,72	175,72	176,65
Franco belga	12,56	12,56	12,5575	12,56	12,54	12,54	12,5625	12,56	12,56	12,55
Franco francese	112,855	112,855	112,90	112,855	112,60	112,78	112,85	112,855	112,85	112,80
Lira sterlina	1507,90	1507,90	1508,10	1507,90	1506,50	1504,45	1508 —	1507,90	1507,90	1507,40
Marco germanico	176,58	176,58	177,10	176,58	176,70	176,20	176,67	176,58	176,58	176,70
Scellino austriaco	24,946	24,946	24,95	24,946	24,95	24,90	24,9440	24,946	24,94	24,92
Escudo portoghese	21,94	21,94	21,92	21,94	21,90	21,85	21,915	21,94	21,94	21,85
Peseta spagnola	8,9575	8,9575	8,965	8,9575	8,95	8,94	8,9575	8,9575	8,95	8,95

Media dei titoli del 25 maggio 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	92,075
Redimibile 3,50 % 1934	99,45
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,80
» 5 % (Ricostruzione)	93,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,80
» 5 % (Città di Trieste)	94,375
» 5 % (Beni esteri)	91,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,125
» 5,50 % » » 1968-83	92,775
» 5,50 % » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	97,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,125
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 maggio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,26
Dollaro canadese	617,50
Franco svizzero	152,66
Corona danese	83,17
Corona norvegese	87,697
Corona svedese	120,717
Fiorino olandese	175,76
Franco belga	12,561
Franco francese	112,852
Lira sterlina	1507,95
Marco germanico	176,625
Scellino austriaco	24,945
Escudo portoghese	21,927
Peseta spagnola	8,957

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Arbus (Is Arenas)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Arbus (Is Arenas);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Arbus (Is Arenas).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Cagliari entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1971
Registro n. 14, *foglio n.* 258

(Schema di domanda da redigersi su
carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Cagliari.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . Cap . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Arbus (Is Arenas), indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 27 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4536)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Asinara

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Asinara;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Asinara.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appelo di Cagliari entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pub-

blica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1971
Registro n. 14, *foglio n.* 257

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografatà)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Cagliari.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . Cap chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico

incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Asinara, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 27 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data

(7) Firma

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4537)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esame e per titoli ad otto posti di restauratore di opere d'arte in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622;

Dato atto che il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a otto posti di restauratore di opere d'arte in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli altoatesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre chè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622.

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39;

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di Liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298; per i mutilati e gli invalidi per servizio; per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288) per i mutilati e invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

b) per gli invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per i sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

d) per i profughi disoccupati.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) essere in possesso del seguente titolo di studio;

diploma di maturità artistica o licenza d'istituto d'arte, o diploma di restauratore rilasciato dall'Istituto centrale del restauro;

F) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

G) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

H) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 500 e firmate dagli aspiranti dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle antichità e belle arti, Ufficio concorsi, 00100 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D* del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare nel proprio interesse ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego. I titoli di cui sopra dovranno essere redatti in osservanza alle vigenti leggi sul bollo.

Qualora essi siano impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo od operai nell'amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'amministrazione da cui dipendono dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, Ufficio concorsi.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Prove d'esame

L'esame consisterà di due prove scritte di cui una a carattere pratico, e di una prova orale.

Le prove comprenderanno:

Prove scritte:

1) Relazione scritta sullo stato di conservazione di un'opera d'arte e sui provvedimenti da adottare ai fini del restauro, con l'indicazione delle documentazioni fotografiche e radiografiche e degli altri controlli di carattere chimico e fisico ritenuti necessari.

2) Attuazione pratica del restauro di un'opera d'arte e relazione illustrativa sul lavoro eseguito (durata della prova: dieci giorni per otto ore giornaliere).

Prova orale:

1) Nozioni fondamentali sulla pittura e scultura del periodo classico e sulla pittura e scultura italiana dal periodo paleocristiano ai nostri tempi.

2) Nozioni scientifiche relative alle materie da usare nel restauro delle opere d'arte.

3) Tecniche esecutive delle opere d'arte.

4) Tecniche del restauro.

5) Leggi e regolamenti sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e sull'organizzazione dell'amministrazione delle antichità e belle arti.

6) Nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il bollo è da L. 500 se l'autenticazione sia fatta dal sindaco come dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e dal voto conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle antichità e belle arti, Ufficio concorsi, 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle antichità e belle arti, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 oppure copia autentica.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 500, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare un certificato rilasciato su carta legale dal Provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti di cui al precedente art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 500 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato deb-

bono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo da L. 500 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo da L. 500. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 500 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) certificato dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 3 del presente bando, salvo che non lo abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 500 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano).

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di restauratore nel ruolo della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti e saranno assegnati in uno degli istituti alle antichità e belle arti, esclusi quelli con sede in Roma.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo della prova i vice restauratori, qualora siano stati riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1971
Registro n. 13, foglio n. 10

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli ad otto posti di Restauratore di opere d'arte in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .;

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data . . . . .

Firma . . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 3 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato con n. . . figli o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido, ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4637)

Concorso per esame e per titoli a sette posti di architetto in prova nel ruolo del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Dato atto che il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a sette posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40.

Il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi per servizio; per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288) per i mutilati e invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

b) per gli invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per i sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

d) per i profughi disoccupati.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

dei dipendenti civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea in architettura o in ingegneria civile edile;

F) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

G) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

H) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 500 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - entro il termine perentorio di 60 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D* del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito lo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare nel proprio interesse ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego. I titoli di cui sopra dovranno essere redatti in osservanza alle vigenti leggi sul bollo.

Qualora essi siano impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo od operai nell'amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale

del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Prove d'esame

L'esame consisterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate al candidato otto ore.

a) *Prove scritte*:

1) prova grafica consistente in schizzi a mano libera e rilievo geometrico di una struttura architettonica antica.

Delle otto ore assegnate per lo svolgimento di questa prova, almeno tre saranno destinate alla assunzione dei dati in luogo e le rimanenti allo sviluppo in aula dei rilievi eseguiti all'esterno.

2) svolgimento di un tema concernente un caso di consolidamento restaurativo di un edificio monumentale o di parte di esso.

3) svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura con riferimento anche ai sistemi costruttivi e alle tecniche storiche.

b) Prova orale:

1) discussione sulle prove grafiche.

2) colloquio sui temi di storia dell'architettura.

3) colloquio sulla legislazione di tutela del patrimonio artistico e delle bellezze naturali e panoramiche e sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica, 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno e dei locali in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Alla prova orale del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e dal voto conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 oppure copia autentica.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 500 il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti di cui al precedente art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 500 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo da L. 500 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) certificato dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo nonché il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1 e 6 del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 3 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 500 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano).

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di architetto nel ruolo degli architetti della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti e saranno assegnati in uno degli istituti alle antichità e belle arti esclusi quelli con sede in Roma.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo della prova gli architetti, qualora siano stati riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: MISASI

Roma, addì 1° dicembre 1970

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1971
Registro n. 9, foglio n. 274

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a sette posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . . . .);

4) non ha riportate condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . . da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente
7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, non è mai decaduto da altro impiego statale;
8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data

Firma

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 3 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni

---

(1) E' in possesso del requisito di profugo, o di invalido, ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (40 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4638)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a due posti di sperimentatore riservato agli assistenti universitari

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;
Visto il regolamento per il personale del Ministero, approvato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente disposizioni per l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre amministrazioni;
Considerato che in rapporto alla disponibilità di posti alla data del 30 novembre 1970, nel ruolo della carriera direttiva scientifica degli sperimentatori, due posti di detto ruolo debbono essere conferiti agli assistenti universitari ordinari a' sensi del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame-colloquio a due posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, di cui alla tabella *A* dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318.

Art. 2.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari nominati in seguito a pubblico concorso che:

1) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio;

2) siano in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o in ingegneria;

3) siano assistenti ordinari per gli insegnamenti del corso di laurea relativo ai titoli di studio richiesti;

4) siano in possesso dei requisiti generali prescritti per l'ammissione agli impieghi statali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, citato nelle premesse, escluso quello dell'età.

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1971.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 500, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale del personale, Ufficio concorsi, in Roma, via XX Settembre n. 20, entro il 31 marzo 1971.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo al concorrente di dichiarare nella domanda:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) la qualità di assistente ordinario, la cattedra alla quale è addetto;

5) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

6) il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Alla domanda dovrà essere allegato un certificato rilasciato dall'università attestante la qualità di assistente ordinario del candidato, la cattedra cui è addetto, la durata dell'effettivo e lodevole servizio di ruolo.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata nei modi di legge.

Art. 4.

L'esame colloquio sarà integrato da una prova pratica e verterà sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di 7/10.

I candidati riceveranno comunicazione della data e della sede di svolgimento della prova almeno venti giorni prima, mediante lettera raccomandata; per essere ammessi alla prova dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

A tal fine i candidati risultati idonei dovranno far pervenire al Ministero entro quindici giorni dalla data in cui avranno ricevuta apposita lettera di invito i documenti all'uopo prescritti dalle vigenti disposizioni, che verranno indicati nella stessa lettera.

Art. 6.

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, la graduatoria di merito e quella dei vincitori e degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la nomina, i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in debito bollo;

1) copia dello stato di servizio rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione;

2) diploma originale di laurea o copia debitamente autenticata;

3) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante

al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Art. 8.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, conseguiranno la nomina in prova. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Ove entro il 1° novembre 1971 venga espletato un concorso pubblico a posti di sperimentatore, i vincitori del concorso di cui al presente bando saranno assunti in servizio con la stessa qualifica e decorrenza di quelli del concorso pubblico ed inseriti in ruolo nell'ordine ottenuto rapportando proporzionalmente il punteggio del concorso riservato a quello del concorso pubblico; qualora questo ultimo non venga espletato nel termine predetto, la decorrenza della nomina dei vincitori del concorso riservato non potrà essere posteriore al 1° novembre 1971 e il collocamento in ruolo sarà effettuato secondo l'ordine dei punti riportati dai singoli vincitori.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1971
Registro n. 3, *foglio n.* 370

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Esame-colloquio:

Aspetti costruttivi e funzionali delle macchine agricole motrici ed operatrici;

Criteri, metodi e finalità di prova delle macchine agricole e strumenti atti allo scopo;

Scelta delle macchine in funzione dell'azienda e delle colture;

Fondamenti di macchine e di meccanica applicata alle macchine;

Metodologia sperimentale.

Prova pratica:

Determinazione di grandezze sperimentali nel funzionamento di macchine agricole motrici ed operatrici.

Roma, addì 11 gennaio 1971

Il Ministro: NATALI

(4682)

Modifica al bando di concorso a due posti di sperimentatore riservato agli assistenti universitari

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1971, registro n. 3, foglio n. 370, con il quale è stato indetto il concorso per esame-colloquio a due posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, riservato agli assistenti universitari ordinari a' sensi dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Considerato che il decreto citato, in conformità alla disposizione contenuta nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 349 fissa il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso al 31 marzo 1971;

Considerato che il decreto che indice il concorso non ha potuto esser pubblicato entro il 31 gennaio, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 177 e che occorre pertanto fissare un altro termine che consenta agli aspiranti di disporre dei due mesi di tempo previsti dalla norma citata per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Decreta:

Le domande di ammissione al concorso a due posti di sperimentatore indetto con il decreto ministeriale 11 gennaio 1971 di cui alle premesse, anzichè al 31 marzo 1971 dovranno essere presentate entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1971

p. *Il Ministro*: VENTURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1971
Registro n. 6, *foglio n.* 275

(4683)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a sette posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a sette posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 19 settembre 1970, avranno luogo a Roma, via Torino n. 45, nei giorni 15, 16 e 17 giugno 1971, con inizio alle ore 8.

(5027)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a dieci posti di vice ispettore in prova della carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Nel Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1970, messo in distribuzione il 18 aprile 1971, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a dieci posti di vice ispettore in prova (ex coeff. 202) della carriera di concetto (ruolo tecnico) della amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1968.

(4639)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a quattro posti di meccanico specializzato permanente, di 1ª categoria M in prova, di cui uno per bilanciaio di precisione, presso l'ufficio centrale metrico.

Nel Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1970, messo in distribuzione il 18 aprile 1971, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso a quattro posti di meccanico specializzato permanente, 1ª categoria *M* (ex coeff. 167) in prova di cui uno per bilanciaio di precisione, presso l'ufficio centrale metrico, previsto dalla tabella *A*, annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 68, indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1969

(4640)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di due membri aggiunti alla commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a ventuno posti di vice ragioniere in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1970, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a ventuno posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1970, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1971, con cui è stata aggregata alla commissione giudicatrice, di cui sopra, una insegnante di lingua straniera, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca;

Considerato che occorre aggregare alla commissione giudicatrice del concorso anzidetto dei membri aggiunti per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese e francese;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

I seguenti insegnanti di lingue straniere sono aggregati alla commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese e francese:

Ferri prof. Alfonso, insegnante di lingua e letteratura inglese presso l'istituto tecnico commerciale «Quintino Sella» di Roma;

Omodei prof.ssa Matilde nata Zecca, insegnante di lingua e letteratura francese presso l'istituto tecnico commerciale «Quintino Sella» di Roma.

Ai predetti membri aggiunti saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1971

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1971
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 86

(4641)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Parma

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Parma;

Visto il decreto ministeriale in data 27 gennaio 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Parma, nell'ordine appresso indicato:

1. Caporusso dott. Domenico . . . punti 90,21 su 132
2. Silvano dott. Guido . . . . . » 88,10 »
3. Caimmi dott. Luigi . . . . . » 86,35 »
4. Gaggeri dott. Ernesto . . . . » 84,83 »
5. Gracili dott. Rino . . . . . » 83,64 »
6. Righi dott. Giovanni . . . . » 79,20 »
7. Ferri dott. Pasquale . . . . » 78,18 »
8. Lo Iacono dott. Domenico . . . » 78— »
9. Campanella dott. Giovanni . . » 75,75 »
10. Ronza dott. Vincenzo . . . . » 75,09 »
11. Fornaciari dott. Raul . . . . » 74,98 »
12. Rabacchino dott. Ferdinando . . » 74,86 »
13. Giannetti dott. Giunio . . . » 74,20 »
14. Riolfatti dott. Tullio . . . . » 73,78 »
15. Polledri dott. Giuseppe . . . » 73,21 »
16. Procaccini dott. Domenico . . . » 72,81 »
17. Lugli dott. Giuseppe . . . . » 72,21 »
18. Palatiello dott. Vincenzo . . . » 70,69 »
19. Tollis dott. Aldo . . . . . » 68,40 »
20. Dell'Isola dott. Erasmo . . . » 65,93 »
21. De Cata dott. Carlo . . . . » 65,59 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(4810)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.